

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 GENOVESE E  
LA SOCIETA' ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SB – ISTITUTO  
SCIENTIFICO DI GENOVA NERVI - PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI  
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DI II LIVELLO.**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, con sede in Via A. Bertani 4, 16125 Genova, (codice fiscale n. 03399650104), di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Luigi Carlo Bottaro, il quale sottoscrive il presente accordo in forza dei poteri spettantigli per legge,

**E**


La Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. SB (di seguito denominata Struttura), con sede in Via Salvatore Maugeri 4, 27100 Pavia, (C.F. e P.IVA 02631650187), nella persona del Legale Rappresentante Dott. Gianni Giorgi, domiciliato presso la sede legale della Struttura,

**PREMESSO CHE**

- le parti, in data 18.4.2000, hanno sottoscritto un contratto di locazione, relativo al periodo 7.3.2000 -7.3.2030, ai fini dell'utilizzo, da parte della Fondazione Maugeri, della Struttura Ospedaliera di Via Missolungi 14 in Genova Nervi ( di seguito denominato anche Struttura) di proprietà dell'ASL 3 Genovese, per l'attività di assistenza, ricerca biomedica applicata e formazione continua di personale qualificato, in coerenza con gli obiettivi e scopi istituzionali di un IRCCS, come formalizzato con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 1836 del 30/06/2000;
- la Fondazione "Salvatore Maugeri" risulta autorizzata, con provvedimento del Comune di Genova 20/10/2005 n. 141, per n. 67 posti letto (di cui n. 62 di degenza e n. 5 di Day Hospital riabilitativo) e, con successivo provvedimento del Comune di Genova 22/04/2014 n. 276 di trasformazione posti letto, per una capacità ricettiva complessiva di n. 67 p.l., di cui n. 62 di degenza riabilitativa e n. 5 di degenza riabilitativa alcolologica;
- la Fondazione risulta accreditata con provvedimento della Regione Liguria 17/11/2006 n. 1246, e successivo provvedimento di rinnovo dell'accreditamento 20/04/2012 n. 448, come da ultimo modificato con provvedimento 07/08/2014 n. 1047 di variazione dell'accreditamento di posti letto, ferma restando la capacità complessiva di 67 posti letto (di cui 62 di degenza riabilitativa ordinaria e n. 5 di degenza riabilitativa alcolologica);
- l'ASL 3 Genovese, in forza della DGRL n. 133 del 13.2.2007, è stata individuata quale capofila per la stipula dei contratti finalizzati all'acquisizione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello per conto delle altre AASSLL liguri;
- l'ASL, con accordo stipulato per il periodo 1.6.2007-31.5.2010 (deliberazione n. 432 del 6.4.2009), prorogato al 31.12.2010 (deliberazione n.1185 del 13.8.2010), nelle more di una rivalutazione dei contenuti contrattuali, affidava alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., l'erogazione di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello, nei sopra citati locali, al fine di assicurare all'utenza adeguati livelli assistenziali, riducendone la mobilità extraregionale;
- l'Azienda con successive deliberazioni n. 246 del 15/03/2011 e n. 819 del 22/06/2011, permanendo l'interesse a dette prestazioni, procedeva ad ulteriori proroghe del citato accordo contrattuale, per il periodo 1/01/2011 - 30/09/2011 e, con deliberazioni n. 863 del 29/6/2011 e n. 925 del 29/6/2011, determinava i budget assegnati alla Fondazione, con riferimento all'anno 2011, per lo svolgimento di attività in ambito regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;



- l'Azienda, con deliberazione n. 1314 del 30/11/2011 provvedeva, per le motivazioni di cui sopra, alla proroga tecnica del menzionato accordo per il periodo 01/10/2011 al 31/10/2011 e contestualmente provvedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale, relativo al periodo 1/11/2011 - 31/12/2012, per prestazioni riabilitative erogate al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini delle cui quote capitarie risulta titolare la stessa ASL 3 ed anche per conto di ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese e ASL 5 Spezzino, che l'hanno incaricata di procedere;
- con deliberazioni 17/05/2012 n. 402, 24/05/2012 e 21/06/2012 n. 567 venivano assegnati alla Fondazione i budget relativi all'anno 2012 finalizzati all'erogazione di attività in ambito regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- con deliberazioni n. 245 e n. 246 del 23/04/2013 venivano assegnati i budget provvisori relativi all'anno 2013, finalizzati all'erogazione di attività in ambito regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- l'Azienda, con deliberazione n. 685 del 2/12/2013, provvedeva alla stipula di un nuovo accordo contrattuale, per l'anno 2013, per prestazioni riabilitative erogate al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini delle cui quote capitarie risulta titolare la stessa ASL 3 ed anche per conto di ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese e ASL 5 Spezzino, che l'hanno incaricata di procedere;
- con deliberazioni 15/04/2014 n. 227 e 6/05/2014 n. 265 veniva assegnato il budget provvisorio relativo all'anno 2014 finalizzato all'erogazione di attività in ambito regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- l'Azienda, con deliberazione n. 546 del 3/09/2014, provvedeva alla stipula di nuovo accordo contrattuale per l'anno 2014 per prestazioni riabilitative erogate al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini delle cui quote capitarie risulta titolare la stessa ASL 3 ed anche per conto di ASL 1 Imperiese, che l'ha incaricata di procedere;
- con deliberazioni aziendali n. 157 e 158 in data 11/3/2015 venivano assegnati i budget provvisori per l'anno 2015, finalizzati all'erogazione di attività in ambito regionale ed extraregionale per conto di ASL 3 Genovese;
- l'Azienda, con deliberazione n. 281 del 28/04/2015, provvedeva alla stipula di un nuovo accordo contrattuale per l'anno 2015 per prestazioni riabilitative erogate al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini delle cui quote capitarie la stessa ASL 3 risulta titolare cui è titolare ed anche per conto di ASL 1 Imperiese che l'ha incaricata di procedere;
- l'Azienda, con deliberazione n. 198 del 11/04/2016, provvedeva alla stipula di un nuovo accordo contrattuale per l'anno 2016 per prestazioni riabilitative erogate al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini delle cui quote capitarie ASL 3 risulta titolare ed anche per conto di ASL 1 Imperiese, che l'ha incaricata di procedere, nei limiti annuali di seguito indicati:
  - ASL 1 Imperiese: cittadini residenti nella provincia di Imperia
  - Fino a un numero massimo di 108 giorni di degenza per una spesa quantificata pari a € 28.000,00=;
  - Ricoveri per riabilitazione ortopedica solo previa autorizzazione diretta dell'ASL 1 Imperiese (nota prot. Asl 3 n.15523 del 3/02/2016);
- l'ASL 2 Savonese, l'ASL 4 Chiavarese e l'ASL 5 Spezzino hanno comunicato di non aderire per il 2016 al citato accordo, giusta deliberazione n. 198/2016;
- la Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. SB (ICS Maugeri), con nota in data 27/05/2016 (prot. Asl 3 n.73403 del 30/05/2016), presentava istanza di trasferimento degli atti autorizzativi, di accreditamento, convenzionali e contrattuali da Fondazione Salvatore Maugeri a ICS Maugeri, con efficacia differita al 1 Ottobre 2016, trasmettendo in allegato documentazione amministrativa afferente;



- l'Azienda, con deliberazione n. 587 in data 1/08/2016, prendeva atto della nomina, disposta dalla Regione Liguria, con deliberazione di Giunta 29/07/2016 n. 731, del Dr. Luigi Carlo Bottaro quale Direttore Generale, a decorrere dal 1/08/2016;
- la Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. SB (ICS Maugeri), con nota in data 6/07/2016 (prot. Asl 3 n. 91778 del 6/07/2016), ad integrazione della citata nota del 27/05/2016, trasmetteva aggiornamenti, con le relative integrazioni documentali, in merito al processo concordatario di Fondazione Maugeri e alle attività poste in essere per l'esecuzione del connesso piano di ristrutturazione;
- la Regione Liguria, con nota in data 1/08/2016 prot. n. 170624 (prot. Asl 3 n. 102967 del 1/08/2016), trasmetteva copia del decreto dirigenziale n. 3424 del 26/07/2016 ad oggetto "Trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, con efficacia differita dal 1 Ottobre 2016, da "Fondazione Maugeri" a "Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB" (Casa di cura a indirizzo riabilitativo , Via Missolunghi Genova)";
- la Fondazione Maugeri, con nota di posta elettronica in data 2/08/2016 (prot. Asl 3 n. 103807) trasmetteva copia della documentazione autorizzatoria e di accreditamento (provvedimento del Comune di Genova n. 513 del 12/07/2016 e decreto dirigenziale della Regione Liguria n. 3424 del 26/07/2016);
- l'Azienda, ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., intende ancora avvalersi delle prestazioni erogate dalla Struttura al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini delle cui quote capitarie risulta titolare ed anche per le sopra citate AASSLL che l'hanno incaricata di procedere per loro conto;
- tra la ASL e la Struttura vengono indicati gli obiettivi di salute e definiti i programmi di integrazione dei servizi di seguito specificati:
  1. gli interventi sanitari di riabilitazione sono diretti al recupero di disabilità importanti modificabili, che richiedono un elevato impegno assistenziale;
  2. il trattamento riabilitativo provvede in particolare a:
    - o presa in carico del malato;
    - o relativa valutazione;
    - o elaborazione di un progetto riabilitativo;
    - o effettuazione di un preciso programma d'intervento;
 da perseguire attraverso il seguente programma di integrazione dei servizi:
  1. con la Struttura Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale della ASL3 Genovese attraverso la condivisione di indicatori di complessità clinica e di processo e, per quanto attiene i pazienti con esiti di chirurgia ortopedica provenienti dalla Struttura Complessa Ortopedia del Presidio Ospedaliero Unico dell'ASL 3, nel rispetto delle modalità di cui al protocollo d'intesa allegato al presente accordo sub A1.;
  2. con la costruzione di percorsi controllati.
- con DGRL n. 545 del 20/05/2011 è intervenuto il "Recepimento Intesa Stato/Regioni 29.4.2010 sul documento sistema CUP – Linee guida nazionali e dell'intesa Stato/Regioni 28.10.2010. Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010 – 2012. Adozione del Piano regionale per il governo delle liste di attesa", cui l'ASL 3 Genovese ha dato attuazione con deliberazione n. 950 del 21/07/2011;
- la durata del presente accordo è fissata dall'01.10.2016 al 31.12.2016 e lo stesso non è tacitamente rinnovabile.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**(Oggetto del contratto)**



1. Le parti con il presente accordo determinano il volume massimo di prestazioni e le modalità di assistenza, le tipologie di attività che la Struttura si impegna ad assicurare nel rispetto dei requisiti fissati, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.
2. Il presente accordo è finalizzato anche alla riduzione della mobilità extra regionale per il recupero e riabilitazione funzionale.

## **ARTICOLO 2**

### **(Durata ed efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto ha durata dall'1.10.2016 al 31.12.2016 e potrà essere rinnovato previo provvedimento formale, fermo restando quanto disposto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria. Durante la vigenza del presente contratto le parti, di comune accordo, potranno apportarvi modifiche in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice allo stesso, adottata con formale deliberazione dell'ASL.
2. Le parti si impegnano, peraltro, sin d'ora ad apportare al presente contratto tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti regionali e/o nazionali e/o regolamenti dell'ASL, sia per quanto attiene alle tariffe, sia per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività e, comunque, ad adeguarsi ad un eventuale sopravvenuto nuovo schema – tipo di accordo contrattuale adottato a livello regionale. Riservandosi fin d'ora di apportare le modifiche derivanti dall'applicazione della DGRL n. 161 del 26/02/2016 ad oggetto: "Indirizzi operativi per le attività sanitarie e sociosanitarie per l'anno 2016".
3. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno un mese.

## **ARTICOLO 3**

### **(Prestazioni erogabili)**

1. La Struttura eroga prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale di II livello.
2. Al fine di evitare il fenomeno delle fughe e garantire l'ottimizzazione dei tempi di attesa, la Struttura si obbliga a garantire il rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 950 del 21/7/2011, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 20/05/2011.
3. La Struttura, come previsto dall'art. 12 del contratto approvato con deliberazione ASL 3 Genovese n. 1836 del 30.6.2000 dell'ASL, si avvarrà di prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica a favore dei propri degenti, erogate attraverso i laboratori analisi, di radiologia e gli ambulatori aziendali di specialistica presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese, secondo le modalità previste nel protocollo operativo allegato sub A2 al presente accordo.

## **ARTICOLO 4**

### **(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)**

1. La Struttura è tenuta al rispetto dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dal DPR 14.1.97 e dalla L.R. 20/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Struttura si impegna ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla Regione ai fini dell'accREDITAMENTO stesso, ai sensi dell'art.8 quater del Dlgs 502/92 e s.m.i..
3. La Struttura garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con una dotazione di personale del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, nel rispetto degli standard determinati dalla Commissione regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie, di cui alla DGRL n.829 del 21.7.2000 e s.m.i..



4. La Struttura si impegna a comunicare almeno trimestralmente all'ASL l'elenco nominativo del personale distinto per il ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, segnalando opportunamente le variazioni intervenute.
5. L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento ed il rispetto dei requisiti organizzativi e di accreditamento di cui ai commi precedenti.
6. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ASL presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura stessa, apposito verbale.
7. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o l'accertamento del mancato possesso dei requisiti di accreditamento e/o la perdita degli stessi comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.
8. La Struttura si impegna altresì alla redazione di un bilancio annuale secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici ed all'applicazione, per quanto di competenza, delle norme di cui al Dlgs n.231 dell'8.6.2001 e s.m.i. sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica e dell'art.32 del D.L. n.90 del 24.6.2014 e s.m.i. (convertito con L.11.8.2014 n.114) sulla semplificazione e trasparenza amministrativa, in attuazione degli indirizzi operativi alle AA.SS.LL. liguri previsti dalla DGRL n. 128 del 26.2.2016.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Sistema tariffario)**

1. Le prestazioni effettuate in regime di ricovero od ambulatoriale dalla Struttura saranno contabilizzate secondo le modalità previste e le tariffe regionali vigenti per gli IRCCS.
2. Le tariffe per prestazioni ambulatoriali potranno subire una diversa articolazione nel caso in cui la produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale dovesse superare le soglie finanziarie massime fissate annualmente dalla Giunta Regionale.
3. Non saranno remunerate prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale, effettuate ad assistiti ricoverati entro 30 giorni dalle stesse, in quanto rapportabili all'unicità dell'episodio di ricovero e, pertanto, già remunerate a D.R.G..
4. Rimangono a carico della Struttura tutti i trasporti di pazienti non legati ad emergenza-urgenza.

#### **ARTICOLO 6**

##### **(Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli)**

1. La Struttura è tenuta ad assolvere al debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, attività svolte, verifica dell'appropriatezza e qualità dell'assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.
2. La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale e dal presente accordo.
3. Le parti definiscono contenuti, modalità, tempi e scadenze del debito informativo legate alle prestazioni ed alle attività erogate dalla Struttura in specifico protocollo operativo, da sottoscrivere entro e non oltre 60 giorni dalla firma del presente accordo.  
Entro lo stesso termine, la Struttura depositerà presso l'ASL i protocolli organizzativi adottati presso ciascuna unità organizzativa, ove per protocolli organizzativi si intendono le modalità di erogazione delle prestazioni ed i relativi indicatori di performance. Tali protocolli dovranno



riguardare le patologie più frequenti di ciascuna struttura organizzativa e comunque dovranno corrispondere almeno al 40% della casistica trattata.

4. Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- la Struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- la Struttura raccoglie e registra, nel rispetto della disciplina relativa alla tutela dei dati personali, le prestazioni rese rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione amministrativa e clinica; è assicurato altresì il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione in via informatica, fornite dalla competente Struttura del Dipartimento della Sanità;
- I Nuclei Operativi di Controllo della ASL possono compiere, con un preavviso non inferiore a sette giorni lavorativi, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività, nella sede della Struttura, inerenti al debito informativo, alle modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, seguendo i criteri previsti dal “Manuale per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di dimissione ospedaliera”, allegato alla DGRL n°1785 del 22 dicembre 2008;

Alla Struttura dovrà essere fornito, con lo stesso preavviso, l'elenco della documentazione richiesta, su supporto magnetico, e l'indicazione delle date di effettuazione dei controlli;

- I controlli sono effettuati nella Struttura alla presenza ed in contraddittorio con il rappresentante della Struttura stessa e con l'eventuale assistenza dei clinici responsabili della documentazione controllata. Le modalità di controllo devono uniformarsi ai principi ed alle linee guida fornite dalla “Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie” e riguardano:
  - la coerenza della documentazione amministrativa e clinica
  - l'appropriatezza
  - la coerenza dell'eventuale frazionamento delle prestazioni erogate, in caso di prestazioni ripetute
  - la presenza di documentazione che attesti i motivi di tipo clinico e/o socio assistenziale delle prestazioni che superano la soglia prefissata;
- La selezione delle pratiche da sottoporre a controlli mirati ed il successivo piano di campionamento devono soddisfare i criteri riportati negli allegati 1 e 2 alla DGRL n. 317 del 16.3.2001 e s.m.i.. L'ASL può decidere di ampliare i controlli sulla base dei risultati ottenuti sul campione;
- I risultati delle operazioni di controllo sono riportati in apposito verbale, sottoscritto anche dalla Struttura;
- Dal controllo sulla documentazione attestante le prestazioni può derivare una diversa codifica e classificazione delle prestazioni erogate e, quindi, una diversa valutazione economica delle stesse. In ogni caso la diversa valorizzazione non comporta l'annullamento della prestazione, se documentata. La Struttura può accogliere i rilievi effettuati e sinteticamente motivati, oppure, sottoscrivendo il verbale, può dichiarare di non accettarli.

Su richiesta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della documentazione oggetto del contenzioso;

- Qualora i rilievi degli addetti al controllo non siano accolti, il rappresentante legale della Struttura potrà inoltrare, entro 30 giorni, le proprie controdeduzioni all'ASL. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i trenta giorni decorrono dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini.



5. In caso di contenzioso relativo ai rilievi effettuati trovano applicazione i seguenti principi in attesa delle linee guida, che saranno definite dalla “Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie”:
- In caso di mancato invio delle controdeduzioni, da parte del legale rappresentate della Struttura, avranno comunque luogo gli effetti economici conseguenti all’attività di controllo;
  - Il Direttore Generale dell’ASL ha la facoltà di giungere ad una conciliazione con la Struttura e le conclusioni di detta conciliazione saranno oggetto di apposito provvedimento. Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo, le pratiche non definite saranno poste all’attenzione di un Collegio di valutazione, all’uopo costituito, che si pronuncerà obbligatoriamente nel termine di 90 giorni dall’affidamento del mandato.
  - Il Collegio di valutazione sarà composto da tre componenti di cui uno nominato dal Direttore Generale della ASL, uno dalla Struttura ed il terzo di comune accordo tra le parti. Nel caso di mancato accordo il terzo componente sarà nominato dal Direttore del Dipartimento Sanità Regione Liguria.
  - Il parere reso dal Collegio è trasmesso a cura della ASL al servizio competente del Dipartimento Sanità che, acquisito, se del caso, il parere della “Commissione Regionale per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie”, decide, prendendo atto del parere espresso dal Collegio ovvero, con adeguata motivazione, discostandosene.
  - La definizione della procedura di conciliazione, che deve concludersi entro un periodo complessivo non superiore a sei mesi dal momento della contestazione, è condizione di procedibilità per un eventuale ricorso alla competente Magistratura.
  - I controlli inerenti a debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni sono effettuate dall’ASL nel cui territorio è ubicata la Struttura.
  - Resta ferma la facoltà delle AASSLL Liguri di richiedere all’Azienda di ubicazione della Struttura, di effettuare controlli sulla documentazione relativa ai propri assistiti.
6. La Struttura assume la qualifica di titolare del trattamento dati per tutte le operazioni di trattamento connesse all’attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto di tutti i principi stabiliti dal Dlgs n. 196/03 e s.m.i..
7. La Struttura si impegna a monitorare e trasmettere, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall’ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.
8. L’inadempimento ai debiti informativi di cui al presente articolo comporta la risoluzione di diritto del contratto.

## **ARTICOLO 7**

### **(Posti contrattualizzati e Criteri di remunerazione)**

1. Il numero dei posti per prestazioni di riabilitazione neuromotoria di secondo livello messi a disposizione dell’ASL per le diverse tipologie di assistenza è fissato in n.62 così ripartito:
  - n. 62 posti di degenza ordinaria.
2. La Struttura si impegna a rendere disponibile il numero di posti contrattualizzati con il presente contratto a pazienti inseriti dall’ASL (e/o per conto dell’ASL 1), nei limiti dei budget indicati con deliberazione n. 198 del 11/04/2016 e relativo contratto.
3. Il budget a disposizione della Struttura (Istituti Clinici Scientifici Maugeri) è fissato in complessivi € 4.655.000,00 per l’anno 2016, come da delibera n. 198/2016;
4. I budget relativi alle prestazioni contrattuali vengono definite annualmente, in base alla valutazione dei limiti economico finanziari, sulla base delle indicazioni regionali finalizzate all’obiettivo del contenimento della spesa complessiva del Servizio Sanitario Regionale.



5. L'ASL 3 Genovese si riserva di rivederli (anche per conto dell'ASL 1, sentita in questo caso la stessa), in qualsiasi momento, previa semplice formale comunicazione alla Struttura, sulla base delle suddette eventuali indicazioni regionali in materia di contenimento della spesa sanitaria, fatto salvo ovviamente il pagamento delle prestazioni già erogate, delle quali sia già stata riscontrata la regolarità e fermo restando quanto previsto dall'art. 9.4 del presente accordo.
6. Per la definizione del fabbisogno e del conseguente budget annuale delle altre ASL liguri, ASL 3 Genovese provvede a richiederlo alle stesse, entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento, ed a comunicarlo alla Struttura.
7. Il codice di riferimento dei n. 62 posti letto di degenza ordinaria è il n. 56 (recupero e riabilitazione funzionale). Detti posti letto sono finalizzati all'erogazione di prestazioni di riabilitazione intensiva di secondo livello per l'ASL 3, oltre che per l'ASL 1 Imperiese.
8. Le prestazioni di Recupero e Riabilitazione funzionale erogate dalla Struttura (Istituti Clinici Scientifici Maugeri), cui si riferisce il contratto, devono rispondere ai criteri di appropriatezza sotto riportati:
  - gli interventi sanitari di riabilitazione sono diretti al recupero di disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un elevato impegno assistenziale riferibile ad un nursing infermieristico articolato nell'arco delle 24 ore;
  - l'intervento riabilitativo deve essere inteso di almeno tre ore giornaliere ed è erogato dal medico specialista in riabilitazione, dai professionisti sanitari non medici della riabilitazione e dal personale infermieristico;
  - tutte le attività assistenziali e riabilitative devono essere documentate e registrate all'interno della cartella clinica riabilitativa, parte integrante del Progetto Riabilitativo Individuale;
9. Il massimo di prestazioni acquisibili per conto di ASL 3, intese come giornate di degenza in regime di ricovero ordinario ed i criteri di abbattimento rispetto alla tariffa unitaria, in caso di superamento del numero di giornate di degenza stabilite, così come previsto dalla citata DGRL 133/2007, art.8 punto d), sono i seguenti:

Codifica	Criterio	Abbattimento in percentuale
Codice 56 - degenza ordinaria	Numero giornate di degenza fino a 18.980	0
Codice 56 - degenza ordinaria	Numero giornate di degenza da 18.981	100

10. I posti letto a disposizione degli utenti delle Aziende Sanitarie n. 1 "Imperiese" e n. 3 "Genovese" vengono identificati in n. 62 di ricovero ordinario (con codifica: codice 56 - degenza ordinaria).
11. Le giornate complessive di degenza possono essere presuntivamente calcolate in n. 19.088, e così suddivise:
  - n. 18.980 giornate per pazienti residenti nell'ASL n. 3 Genovese;
  - n. 108 giornate per pazienti residenti nell'ASL n. 1 Imperiese, di riabilitazione neuromotoria, per un valore economico quantificato pari a € 28.000,00=; i ricoveri per riabilitazione ortopedica potranno essere effettuati solo previa autorizzazione diretta dell'ASL 1.
12. La casistica trattata corrisponde a un case-mix, che comprende quattro tipi di trattamenti riabilitativi, cui corrispondono altrettante quattro classi di predittività di degenza, intesa come numero massimo di giornate di degenza per tipo di trattamento:


Trattamenti riabilitativi	Degenza massima	Classe predittività degenza
Protesica elettiva (femore, ginocchio)	16	A



Frattura di femore	23	B
Esiti di stroke	45	C
Altro (neurologici, mielopatie)	45	D

13. La percentuale di trattamenti riabilitativi riguardante le patologie ortopediche non deve essere inferiore al 65%, tenuta presente la necessità di un elevato turn-over per la protesica elettiva.
14. Il superamento delle giornate di degenza, **per ogni singolo ricovero**, rispetto alla classe di predittività in cui si colloca, comporta, dopo la verifica dei Nuclei Operativi di Controllo, l'abbattimento economico delle giornate di degenza in eccesso rispetto al numero contrattualizzato.
15. I codici principali utilizzati per la codifica della scheda di dimissione, cui corrisponde un particolare tipo di trattamento riabilitativo ed una classe di predittività di degenza, sono i seguenti:

<b>Patologie ortopediche</b>	<b>ICD-IX-CM</b>	<b>Classe predittività</b>
Sostituzione articolazione dell'anca	V4364	A
Sostituzione articolazione del ginocchio	V4365	A
Dislocazione della protesi articolare	99642	A
Postumi di fratture AAll	9054	B
Postumi di frattura del collo del femore	9053	B
Amputazione sotto il ginocchio	V4975	B
Amputazione sopra il ginocchio	V4976	B
<b>Patologie neurologiche acute</b>		
Emiplegia non specificata e emiparesi dell'emisfero <u>dominante</u>	34291	C
Emiplegia non specificata ed emiparesi dell'emisfero <u>non dominante</u>	34292	C
Disfasia (comprensivo sia di afasia che di disartria)	43812	C
Disfagia	7872	C
Ictus	43491	C
Emorragia cerebrale	431	C
<b>Patologie neurologiche</b>		
Paralisi agitante (da intendersi M. di Parkinson)	3320	D
Parkinsonismo secondario	3321	D
Sclerosi Multipla	340	D
SLA	33520	D
Alzheimer	3310	D
Polineuropatia diabetica	3572	D
Polinevrite infettiva acuta	3570	D
Poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria (CIDP)	35781	D
Leucoencefalopatia multifocale progressiva	0463	D
Encefalopatia ipertensiva	34631	D
Encefalopatia ipossico-ischemica	7687	D
Quadriplegia	344.0	D
Paraplegia	344.1	D



## ARTICOLO 8

### (Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione; a tal fine la Struttura s'impegna ad adottare un sistema aziendale di miglioramento della qualità.
2. La Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive che verranno definite dalla Commissione Regionale per la Qualità delle Prestazioni Sanitarie e a definirlo nei tempi e nei modi; sarà comunque assicurato il rispetto dei seguenti adempimenti:
  - Appropriatezza delle prestazioni.

Le parti si impegnano affinché il ricovero e la sua durata siano oggettivamente adeguati alle necessità diagnostiche – terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra la residenzialità ospedaliera e l'assistenza territoriale e domiciliare.

Nel caso in cui il paziente necessiti di assistenza domiciliare ad alto contenuto sanitario-assistenziale la Struttura è tenuta a comunicare preliminarmente le dimissioni al medico curante ed ai competenti servizi dell'ASL.

L'ASL è tenuta a promuovere azioni di collaborazione ed integrazione con i medici di medicina generale per assicurare continuità di cura e l'appropriato ricorso alle prestazioni sanitarie.

La Struttura si impegna ad adottare in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni rese; la Struttura s'impegna altresì ad adottare protocolli di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri effettuati.

Qualora l'applicazione di detti protocolli evidenziasse prestazioni di ricovero inappropriate la ASL potrà contestare le prestazioni erogate, secondo le modalità previste dall'articolo 6.

#### - Tempi di attesa.

La Struttura si impegna a erogare le prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale seguendo il Registro delle prenotazioni gestito dalla Struttura, valutando il caso clinico e la congruità rispetto ai Protocolli Diagnostico-terapeutico-riabilitativi.

Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della Struttura ed all'esterno agli utenti.

La Struttura si obbliga al rispetto dei tempi di attesa di cui alla deliberazione dell'ASL 3 Genovese 21/7/2011 n. 950 e della DGRL 20/05/2011 n. 545.

## ARTICOLO 9

### (Pagamenti)

1. Il pagamento alla Struttura delle prestazioni erogate dovrà essere effettuato entro il termine previsto dalla normativa vigente, dalla ricezione delle fatture trimestrali, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal direttore amministrativo della Struttura e dal rispettivo responsabile sanitario.
2. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni".
3. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per la Struttura ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.
4. I corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale assegnato ai sensi dell'art. 7.1. La Struttura riconosce fin d'ora di non aver nulla a chiedere e pretendere.



parte sia dell'ASL3 Genovese sia dell'ASL 1 Imperiese, per prestazioni erogate nei confronti dei rispettivi cittadini residenti, oltre i limiti dei budget annuali di cui al citato art.7.1 del presente accordo.

5. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogniqualevolta siano in corso contestazioni formali, ai sensi degli artt.4 e 6 od accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'ASL può concordare con la Struttura l'erogazione di acconti, tenuto conto delle somme fatturate nel trimestre precedente e dei volumi di attività fissati.
6. Ogni ASL provvederà direttamente alla liquidazione ed al pagamento delle fatture afferenti ai pazienti residenti sul territorio di propria competenza.

#### **ARTICOLO 10**

##### **(Norme applicabili)**

1. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.
- 2.

#### **ARTICOLO 11**


##### **(Controversie)**

1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto, non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa con le modalità stabilite dal presente contratto, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova, che potrà essere attivato solo a seguito di esito negativo del previsto tentativo di composizione in via bonaria e/o amministrativa.

#### **ARTICOLO 12**

##### **(Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)**

1. Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente. Una copia verrà trasmessa alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Fatto salvo quanto previsto agli artt.2.2 e 7.1, nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.
4. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione, da notificare alla controparte ed al Dipartimento della Sanità della Regione.
5. Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dalla Struttura in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'ASL, pertanto, non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dalla Struttura per eventuali richieste di terzi.
6. La Struttura si impegna a comunicare, con un congruo anticipo (minimo 15 giorni e, comunque, non inferiore al tempo di attesa massimo), eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo.



7. In riferimento alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. si fa rinvio alle linee guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7.7.2011, art. 4.5.
8. In caso di appalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, autorizzato preventivamente dall'ASL, la Struttura si impegna ad inviare all'Azienda copia del relativo contratto, unitamente alla dichiarazione del soggetto appaltatore attestante il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:
    - posizione/i assicurativa INPS ...-sede di ... Via ... n. ... - CAP ...
    - posizione/i assicurativa INAIL ... Numero PAT ... sede di ... Via ... n. ... - CAP
  - b) non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa
  - c) essere in regola con tutti gli assolvimenti previsti dai Dlgs n. 196/2003 e D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.
9. Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in bollo, a spese del contraente, e verrà registrato, in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

26 OTT. 2016

Azienda Sanitaria Locale  
n. 3 "Genovese"  
Il Direttore Generale  
(Dr. Luigi Carlo Bottaro)

Istituti Clinici Scientifici Maugeri  
S.p.a. SB  
Per il Legale Rappresentante  
Dott. Gianni Giorgi  
Il Delegato  
Dott. Paolo Sessarego

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

**ARTICOLO 3 (Prestazioni erogabili)**

**ARTICOLO 4 (Requisiti autorizzativi e di accreditamento)**

**ARTICOLO 5 (Sistema tariffario)**

**ARTICOLO 6 (Debito informativo, modalità di registrazione e codifica delle prestazioni, modalità di effettuazione dei controlli)**

**ARTICOLO 7 (Posti contrattualizzati e Criteri di remunerazione)**

**ARTICOLO 9 (Pagamenti)**

**ARTICOLO 11 (Controversie)**

**ARTICOLO 12 (Norme residuali, affidamento a terzi delle prestazioni, tracciabilità dei flussi finanziari, coperture assicurative)**

Azienda Sanitaria Locale  
n. 3 "Genovese"  
Il Direttore Generale  
(Dr. Luigi Carlo Bottaro)

26 OTT. 2016

Istituti Clinici Scientifici Maugeri  
S.p.a. SB  
Per il Legale Rappresentante  
Dott. Gianni Giorgi  
Il Delegato  
Dott. Paolo Sessarego



## ALLEGATO N. A1

### PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASL 3 GENOVESE E LA SOCIETA' ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SB – ISTITUTO SCIENTIFICO DI GENOVA NERVI – PER L'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' RIABILITATIVE

#### PREMESSO CHE

- nel territorio della ASL 3 sono attivi due Poli riabilitativi: uno pubblico, operante all'interno dell'Ospedale "La Colletta" e un secondo privato convenzionato con specifico accordo contrattuale ex artt. 8 bis ed 8 quinquies D.lgs.502/92 e s.m.i., di cui il presente protocollo d'intesa è parte integrante e sostanziale, per il periodo 1.10.2016-31.12.2016, gestito dalla Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri ed operante presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi;
- esiste l'interesse alla promozione ed integrazione funzionale fra i due Poli, al fine di poter disporre di strumenti omogenei e condivisi di assistenza riabilitativa e promuovere un lavoro di ricerca clinica e organizzativa per la migliore definizione dei processi, della loro appropriatezza, efficacia e gestione economica lungo il percorso riabilitativo;
- che, visti i positivi risultati della collaborazione, formalizzata con deliberazione n. 1445 del 24.12.2008 dell'ASL 3 Genovese, le parti intendono proseguirla, per il periodo 1.10.2016-31.12.2016 ed anzi ampliarla al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio di ricerca in riabilitazione dei due Poli suddetti orientandolo al recupero globale della persona;

Tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue:

#### ART. 1 – Oggetto

Le Strutture Riabilitative citate in premessa intendono confermare, secondo le medesime modalità operative della collaborazione avviata con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 1445 del 24.12.2008, la condivisione dei seguenti aspetti:

- a) criteri di appropriatezza per l'accoglienza in degenza riabilitativa;
- b) processi relativi alla gestione del paziente con esiti di patologia ortopedica, in particolare del soggetto anziano con esiti di chirurgia ortopedica, e specifica attenzione ai criteri clinici gestionali che giustificano il ricovero ed il tempo di degenza;
- c) processi relativi alla gestione del paziente con esiti di lesione del Sistema Nervoso, con particolare attenzione alle evidenze relative alla scelta delle tecniche di recupero ed alla individuazione dei criteri prognostici a lungo termine nei soggetti con esiti di cerebrolesione;

e, con il presente protocollo d'intesa, novano i contenuti di detta collaborazione, a decorrere dall'1.10.2016 e fino al 31.12.2016, secondo le nuove modalità previste dal presente protocollo d'intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale sub A1 all'accordo contrattuale di cui in premessa.

Nell'ambito di tale collaborazione, con l'obiettivo di attivare processi controllati di continuità assistenziale in post acuzie, le parti intendono in particolare verificare se l'utilizzo sperimentale presso la Struttura, in aggiunta ai letti già identificati presso l'ospedale La Colletta, di n. 20 posti letto degenziali, oggetto dell'accordo contrattuale di cui alle premesse, dedicati ai pazienti con esiti di chirurgia ortopedica provenienti dalla Struttura Complessa Ortopedia del Presidio Ospedaliero Unico dell'ASL 3 Genovese, possa permettere di garantire maggiore efficacia ed efficienza all'offerta assistenziale riabilitativa.



## ART. 2 – Obiettivi

L'obiettivo dell'ASL 3 Genovese in questo progetto è l'individuazione di criteri di appropriatezza per l'attivazione di percorsi di continuità assistenziale, anche in relazione alle Aziende Ospedaliere operanti sul territorio.

In particolare si intende verificare se l'attivazione di tali processi sperimentali sia in grado di prevenire l'insorgenza di fattori di decadimento funzionale, responsabili del prolungamento dei tempi di recupero nella fase post acuzie.

L'ASL 3 Genovese coinvolge le SS.SS. di Medicina Fisica e Riabilitativa del Territorio per la definizione, di concerto con i Responsabili dei Poli siti presso l'ospedale "La Colletta" di Arenzano e l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi, dei criteri di appropriatezza dei ricoveri e di selezione dei pazienti da avviarsi al ricovero in riabilitazione intensiva degenziale, ovvero in regime di recupero ambulatoriale.

In questo quadro di collaborazione l'ASL 3 e la Struttura verificheranno la capacità descrittiva degli indicatori di processo/esito, emersi dallo studio progetto IPER 2 di A.R.S. Liguria concluso nel corso del 2014.

Al fine di consentire la creazione di un futuro "Percorso Riabilitativo di Recupero–Stabilizzazione in post acuzie dei pazienti con esiti di ictus" (come indicato da ARS Liguria con nota prot n 6829 del 4/09/2014 (prot Asl 3 n. 118503 del 11/09/2014), il sistema dei suddetti indicatori verrà applicato a questa casistica, inerente ai ricoveri effettuati dalla Struttura e dall'Ospedale "La Colletta" di Arenzano.

L'analisi dei dati provenienti dal progetto consentirà di attivare, all'interno dei due poli, azioni di Audit clinico, utili al miglioramento dell'offerta.



## ART. 3 – Norme applicabili

Alle attività espletate in forza del presente protocollo, che denominato allegato sub A1, costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti, per il periodo 1.10.2016-31.12.2016, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al richiamato accordo.

Azienda Sanitaria Locale  
n. 3 "Genovese"  
Il Direttore Generale  
(Dr. Luigi Carlo Bottaro)



Istituti Clinici Scientifici Maugeri  
S.p.a. SB  
Per il Legale Rappresentante  
Dott. Gianni Giorgi  
Il Delegato  
Dott. Paolo Sessarego



## ALLEGATO N. A2

### **PROTOCOLLO OPERATIVO TRA ASL 3 GENOVESE E LA SOCIETA' ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SB – ISTITUTO SCIENTIFICO DI GENOVA NERVI – PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E SPECIALISTICHE A FAVORE DI RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DA ICS MAUGERI PRESSO L'EX OSPEDALE CIVILE DI GENOVA NERVI**

#### **PREMESSO CHE**

- nel territorio della ASL 3 è attivo un polo riabilitativo privato convenzionato con specifico accordo contrattuale ex artt.8 bis ed 8 quinquies D.lgs. 502/92 e s.m.i., di cui il presente protocollo d'intesa è parte integrante e sostanziale, per il periodo 1.10.2016-31.12.2016, gestito dalla Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri ed operante presso l'ex Ospedale Civile di Genova Nervi;
- ai sensi delle previsioni dell'art.12 del contratto, approvato con deliberazione n. 1836 in data 30.6.2000 dell'ASL 3 Genovese, come richiamato dal suddetto accordo contrattuale, la Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri può avvalersi di prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica a favore dei propri degenti erogata attraverso i laboratori analisi, di radiologia e gli ambulatori di specialistica presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese, secondo modalità da concordarsi tra le parti;
- visti i positivi risultati della collaborazione, formalizzata con deliberazione n. 3 del 19.1.2011 dell'ASL 3 Genovese, le parti intendono proseguirla, per tutto il periodo di durata dell'accordo contrattuale (1.10.2016-31.12.2016), novando come segue, con il presente protocollo operativo, i contenuti di detta collaborazione, a decorrere dall'1.10.2016 e fino al 31.12.2016.

**Tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue:**

#### **ART. 1 – Oggetto**


L'ASL 3 si impegna ad assicurare le prestazioni di diagnostica e consulenza specialistica di cui alle premesse, a favore dei degenti del Centro Medico di Nervi della Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri" Casa di Cura ad indirizzo riabilitativo - Via Missolonghi, 14 - Genova Nervi, attraverso i propri laboratori analisi, di radiologia ed ambulatori di specialistica, siti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese.

L'ASL 3 provvederà, di concerto con Istituti Clinici Scientifici Maugeri, a definire, per le prestazioni strumentali RMN, TAC e ECODOPPLER degli arti inferiori, percorsi destinati ai pazienti ricoverati presso la Struttura.

#### **ART. 2 - Modalità di esecuzione**

L'ASL 3, attraverso i suoi laboratori, effettuerà analisi su campioni inviati da ICS Maugeri, relativi a pazienti ricoverati presso il Centro Medico gestito dalla predetta Società presso la Struttura di Genova Nervi, ovvero prestazioni di diagnostica strumentale radiologica sugli stessi pazienti. Altresì l'ASL 3 effettuerà, qualora richieste, le consulenze specialistiche relativamente alle branche presenti presso le strutture erogatrici dell'ASL 3 Genovese.

Le prestazioni di che trattasi saranno espletate dal personale operante nelle succitate strutture dell'ASL 3, esclusivamente durante il normale orario di lavoro.



### **ART. 3 - Remunerazione**

La Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri si impegna a corrispondere, per le prestazioni in argomento, le tariffe previste dal tariffario di cui al D.M. 22/7/96 e s.m.i., attualmente in vigore ed adottato con provvedimento della Regione Liguria (DGRL n. 5570 del 30/12/97).

Dette tariffe risultano adeguate, ai sensi della DGRL 957 del 30/07/2013 di recepimento del D.M. 18 ottobre 2012 e relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con decorrenza dal 1 ottobre 2013.

L'Azienda si riserva altresì di adeguare tali tariffe sulla base dei decreti di aggiornamento emanati dal Ministero e recepiti dalla Regione Liguria.

### **ART. 4 - Modalità di pagamento**

Per l'addebito delle prestazioni di cui sopra, l'Azienda emetterà fatture trimestrali, che la Società Istituti Clinici Scientifici Maugeri si impegna a pagare entro 60 giorni dal ricevimento.

### **ART. 5 - Durata**

Il presente protocollo decorre dal 01/10/2016 e scadrà il 31/12/2016, contestualmente all'accordo contrattuale del quale, con la denominazione di allegato sub A2, costituisce parte integrante e sostanziale.

Esso nova e sostituisce le previsioni di cui alla convenzione formalizzata con deliberazione dell'ASL 3 Genovese n. 3 del 19.1.2011.

### **ART. 6 - Norme applicabili**


Alle attività espletate in forza del presente protocollo, che denominato allegato sub A2, costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti, per il periodo 1.10.2016-31.12.2016, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al richiamato accordo.

Azienda Sanitaria Locale

n. 3 "Genovese"

Il Direttore Generale

(Dr. Luigi Carlo Bottaro)



Istituti Clinici Scientifici Maugeri


S.p.a. SB

Per il Legale Rappresentante

Dott. Gianni Giorgi

Il Delegato

Dott. Paolo Sessarego



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDICI/00

Agenzia Antiracket  
0000572 00005EEA W1105001  
00030926 14/12/2018 14:55:08  
4578-00088 18252DDFA0289925  
IDENTIFICATIVO : 81151287398235

U 1 15 128739 023 5



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDICI/00

Agenzia Antiracket  
0000572 00005EEA W1105001  
00030927 14/12/2018 14:55:12  
4578-00088 05CC3683872F8EFA  
IDENTIFICATIVO : 81151287398224

U 1 15 128739 022 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDICI/00

Agenzia Antiracket  
0000572 00005EEA W1105001  
00030928 14/12/2018 14:55:17  
4578-00088 467E1031AABAF85C  
IDENTIFICATIVO : 81151287398213

U 1 15 128739 021 3

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDICI/00

Agenzia Antiracket  
0000572 00005EEA W1105001  
00030929 14/12/2018 14:55:22  
4578-00088 5604460AZ1258542  
IDENTIFICATIVO : 81151287398200

U 1 15 128739 020 0

